



Iusletter
informazione e aggiornamento giuridico

LaScala
STUDIO LEGALE

Focus on

***TRUST*: EVOLUZIONE E NUOVE
FRONTIERE POSSIBILI**

Novembre 2017

www.lascalaw.com

www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Firenze | Venezia | Vicenza | Padova | Ancona

redazione@iusletter.com



1. Premessa

Lontani i tempi in cui la sua inammissibilità, per il nostro ordinamento, era dato certo ed acquisito, il *trust* gode oggi di una sempre più crescente applicazione. A partire dalla ratifica della Convenzione de l'Aja del 1° luglio 1985, intervenuta, in Italia, con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364, il *trust* ha trovato il proprio spazio anche nel nostro sistema, con il susseguirsi di numerose richieste di riconoscimento anche dei cd. *trust* interni, ossia di quei *trust* istituiti per gli scopi più disparati, i cui elementi “significativi” sono localizzati all’interno del nostro ordinamento. Le ragioni, inutile dirlo, risiedono nella indiscussa duttilità dello strumento: il *trust*, infatti, è un istituto proteiforme, spendibile in vari settori per il perseguimento di differenti finalità talvolta difficilmente raggiungibili attraverso istituti di diritto interno. Come correttamente osservato (così, sul punto, Tribunale di Bologna, 12 giugno 2013) “*grazie al trust, possono essere soddisfatte esigenze e perseguiti interessi anche particolarmente meritevoli di tutela, persino di rango costituzionale*”.

La prassi applicativa dell’istituto, pur in assenza di una disciplina diretta, è dunque senz’altro positiva; senza azzardi, quindi, si può guardare oggi al *trust* come ad uno dei fenomeni giuridici più interessanti dell’ultimo trentennio.

Diversamente dagli altri istituti di diritto interno, poi, non esiste un modello unico ed unitario di *trust*, bensì tanti possibili schemi che è possibile costituire in vista della finalità ultima che si intende raggiungere.

Ciononostante, l’istituto continua ancora oggi a destare forti sospetti e diffidenze; scorrendo anche solo velocemente la casistica giurisprudenziale in materia, ci si rende immediatamente conto di come non siano pochi i casi di *trust* dichiarati illegittimi o “in frode alla legge” all’esito dei relativi giudizi, sul presupposto della loro ritenuta inconciliabilità e contrarietà con i principi e le regole del nostro ordinamento interno. Un problema, come evidente, di non poco conto: poter avere risposte affidabili su come costituire un *trust* che sia in grado di valicare, con alte possibilità di successo, i necessari profili di legittimità e liceità, sarebbe senz’altro un grandissimo risultato, che consentirebbe di superare pian piano tutte le diffidenze che ancora



oggi si celano dietro all'istituto, nonché, inutile dirlo, alla conseguente volontà di ricorrerne per via applicativa.

Le risposte, purtroppo, sono ancora lontane e probabilmente, per avere un panorama più definito, chiaro ed organico della materia, occorrerà aspettare ancora qualche tempo. Tuttavia, ciò non esclude sia comunque utile approcciare oggi, dopo quasi 30 anni di prassi, un argomento di indiscutibile interesse, al fine di analizzarne le tendenze comuni assunte sul tema dalla giurisprudenza e ricostruire dei criteri guida utili per inquadrare i possibili sviluppi futuri dell'istituto.

2. Il *trust* in generale: nozione e caratteristiche, problematiche e limiti

Considerata ad oggi l'assenza nell'ordinamento italiano di una normativa interna sul *trust*, per la definizione dell'istituto si è soliti far riferimento all'art. 2 della Convenzione dell'Aja: "*per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato*".

Da qui, come noto, la tradizionale distinzione dei soggetti di cui si compone il *trust*: il disponente (o *settlor*), ossia colui che promuove e istituisce il *trust*; il *trustee*, ossia colui che amministra il *trust* e su cui grava il dovere di gestire i beni del *trust* secondo le regole impostegli dal disponente; il/i beneficiario/i, ossia colui, o coloro, che beneficia/no in via espressa o implicita dei beni o dei redditi prodotti dal *trust*. Non da ultimo, ricorre talvolta la presenza del cd. *guardian* (o *protector*), ossia di un soggetto incaricato dal disponente a verificare che il *trustee*, nell'amministrare il *trust*, si conformi alle finalità ed alle regole divise nell'atto costitutivo.

Come già ricordato, non esiste un modello unico e rigido di *trust*, bensì tanti possibili schemi da costituire in vista della finalità da raggiungere. Tuttavia, pur nella sua variabilità di forme, l'aspetto preminente che accomuna tutte le tipologie di *trust* poggia, indubbiamente, sulla nozione di "affidamento": come correttamente osservato, l'affidamento costituisce l'essenza stessa del *trust*, con una duplice valenza fondamentale: a) da un lato, nessun meccanismo



operativo del trasferimento di un diritto può produrre l'effetto di porre in essere un *trust* se l'oggetto di quel trasferimento non è affidato al *trustee* e, dunque, posto sotto il suo controllo; b) dall'altro, il fatto che il beneficiario di un *trust*, per quanto possa non avere fiducia nel *trustee* (in quanto "fiducia" e "affidamento", in questa sede, assumono un significato ben diverso, e non necessariamente coincidono), ha diritto di fare affidamento a che il *trustee* si comporterà comunque secondo quanto la legge e l'atto costitutivo gli prescrivono.

L'altro dato che accomuna poi tutte le diverse tipologie di *trust* è l'effetto segregativo, altrimenti definito come vincolo di destinazione, che viene a delinarsi su determinati beni del disponente. Con la costituzione di un *trust*, infatti, ciò che viene ad attuarsi è una separazione, quantitativa e qualitativa insieme, del patrimonio del disponente, con evidenti conseguenze del regime giuridico applicabile. Tra le principali, non potendo non farne menzione, ricordiamo: a) l'impossibilità del disponente di riottenere dal *trustee* i beni attribuiti al *trust*; b) l'impossibilità, per i creditori del disponente, di aggredire i beni trasferiti al *trust* (fatti salvi gli effetti, eventualmente, dell'azione revocatoria); c) l'impossibilità per i beneficiari di aggredire i beni del *trust* prima che questi gli vengano trasferiti; d) da ultimo, l'impossibilità per i creditori dei beneficiari di aggredire i beni del *trust* prima che questi vengano definitivamente trasferiti ai propri debitori. Occorre però prestare attenzione ad un aspetto fondamentale: l'istituzione di un *trust* non determina mai la nascita di un nuovo soggetto giuridico.

Tale conclusione, di indubbio rilievo anche sul piano pratico, è oggi sostenuta sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina maggioritarie e troverebbe fondamento in diversi riferimenti normativi sia letterali che sistematici, primo tra tutti l'11 della Convenzione de l'Aja, nella parte in cui è stabilito che il *trustee* ha la capacità di agire o essere convenuto in giudizio, di comparire davanti ai notai o altre persone che rappresentino un'autorità pubblica.

Questo, ad esempio, quanto affermato dal Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 25 febbraio 2014: *"Il trust è un soggetto giuridico inesistente, non essendo ente autonomo che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee, ma piuttosto semplice rapporto tra soggetti. Ne consegue che la notifica dell'atto di pignoramento e la trascrizione dello stesso sono invalidate, e la nullità è rilevabile d'ufficio, se eseguite nei confronti del trust"*.



Fatta questa generale premessa, possiamo dunque ribadire che anche se oggi l'ammissibilità del *trust* può considerarsi per il nostro ordinamento un dato pacifico, svariati dati inducono a mantenere sul tema una posizione comunque cauta. Per quanto vero, infatti, che nella giurisprudenza di merito si stia progressivamente diffondendo l'affermazione che l'ammissibilità del *trust* interno, in via generale e astratta, debba darsi ormai per acquisita, sia per effetto della ratifica della Convenzione de l'Aja, nonché a seguito dell'emanazione della cd. Legge sul "Dopo di Noi", su cui ci soffermeremo più avanti, è altrettanto vero che quella stessa giurisprudenza, in pressoché tutte le pronunce, continua a riservarsi un potere di sindacato sulla legittimità del singolo *trust* molto stringente, che ha condotto in molti casi, come detto, a svariate pronunce di invalidità. A complicare ulteriormente il panorama si inserisce poi, come già detto, la natura proteiforme dello strumento. Il problema generale che ne deriva attiene dunque a due profili intrinsecamente connessi tra loro:

- da un lato, se vi siano o meno dei limiti oltre i quali non si possa ricorrere alla costituzione di un *trust*;
- dall'altro lato, quali siano i parametri che il singolo *trust*, così per come costituito, debba rispettare per poter essere considerato legittimo.

L'obiettivo, inutile dirlo, è evidente: evitare di incorrere nella costituzione di un rapporto negoziale, magari anche molto complesso, suscettibile di una successiva declaratoria di nullità. Sotto il primo profilo, è doveroso ricordare che in dottrina, per lunghi anni, si sono dibattute due tesi diametralmente opposte: da un lato, c'era infatti chi sosteneva che il rispetto delle norme di Salvaguardia della Convenzione de l'Aja (Artt. 15, 16 e 18) costituisse l'unico limite per ricorrere alla costituzione di un *trust*; dall'altro, chi affermava invece che al *trust* si potesse far ricorso nel solo caso in cui non fossero riscontrabili, all'interno dell'ordinamento, altri istituti che, individualmente o tra loro collegati, consentissero di conseguire effetti analoghi a quelli ottenibili con un *trust*. In realtà, fatta eccezione per le norme di Salvaguardia e per il caso in cui, come vedremo tra un attimo, si dia vita ad una struttura per agire in fronde alla legge, la Convenzione non individua nessun altro limite espresso alla creazione di un *trust*. Né, del resto, sarebbe corretto ricavare i limiti all'impiego del *trust* da fonti diverse dalla Convenzione, sul



presupposto, assolutamente privo di fondamento, di una funzione asseritamente residuale del *trust* rispetto agli istituti di matrice interna.

Sulla stregua di tale ragionamento, è dunque divenuta prevalente la convinzione che si possa ricorrere al *trust* anche indipendentemente dalla presenza di istituti interni che consentirebbero di raggiungere i medesimi risultati; almeno sotto questo profilo, quindi, si può ragionevolmente dire che, ad oggi, anche secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, l'unico limite esterno alla costituzione di un *trust* risiederebbe nel rispetto delle norme di Salvaguardia contenute nella Convenzione.

Il secondo profilo, al contrario, suscita invece ancora molte perplessità e diversità di vedute. Stabilire quali siano i parametri attraverso cui sindacare la liceità/legittimità di un *trust* rappresenta infatti una questione tutt'altro che assodata, e le affermazioni sul punto, sia in dottrina che in giurisprudenza, si dimostrano in continuo divenire. Tuttavia, per le esigenze di sistematicità che ci poniamo in questa sede, nell'intento di voler dare comunque, per quanto non ancora definitive, delle risposte, ciò che si può dire è che l'opinione ad oggi prevalente ritiene che il controllo sulla legittimità del singolo *trust* debba essere condotto alla stregua di due ordini di valutazioni strettamente connessi uno all'altro:

- a) in primo luogo, avendo a riguardo il principio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ.;
- b) in secondo, analizzando la causa per cui il singolo *trust* è stato posto in essere.

Come affermato da ampia parte della dottrina, tanto nel *trust*, quanto in qualsiasi altro modello di affidamento fiduciario, l'accento deve essere posto "*sull'accordo di programma che costituisce la causa del contratto stesso*".

Per l'effetto, se il controllo sulla meritevolezza del negozio previsto per i contratti atipici dall'art. 1322 cod. civ. deve svolgersi, in modo identico, su tutti i contratti cd. nominati, anche il *trust*, quale atto unilaterale tipico, non potrà sfuggire al giudizio di liceità e meritevolezza degli interessi perseguiti al pari di qualsiasi altro contratto non appartenente ai tipi aventi una disciplina particolare. Questa linea di pensiero, ovviamente, ha poi scontato negli anni l'importante mutamento intervenuto in giurisprudenza sulla nozione di causa in concreto:



come correttamente osservato, sino a che era prevalsa la nozione di causa in astratto, infatti, il sindacato di legittimità del *trust*, sotto il profilo della causa, si sostanziava, di fatto, in una valutazione di poco conto, consistendo sempre quest'ultima, a prescindere dal tipo di *trust*, nel programma stesso di segregazione, la cui legittimità era già data di partenza dalla ratifica nel nostro ordinamento della Convenzione de l'Aja. Al contrario, con l'affermarsi della nozione di causa in concreto, orientamento ormai imperante nella nostra giurisprudenza a partire dalla sentenza della Suprema Corte del 20 dicembre 2007, n. 26958, il controllo sulla causa del *trust* ha assunto un'importanza ben maggiore e certamente meno scontata. In altri termini, non si tratterà più di guardare in astratto al progetto segregativo posto in essere dal disponente, ma occorrerà valutare in concreto le ragioni per cui il singolo disponente abbia voluto costituire il *trust*, indagando sia la liceità dell'atto, sia la meritevolezza dei fini che attraverso il *trust* si intendevano raggiungere, sia, in definitiva, l'operazione contrattuale nel suo complesso.

In definitiva, quindi, sotto il profilo dei limiti in cui può incorrere il *trust*, quello che tendenzialmente si può dire oggi, è che: se ci si muove all'interno del perimetro disegnato dalle norme di Salvaguardia; se il *trust* non produce effetti ripugnanti per l'ordinamento; se il *trust* è legittimato perché la sua liceità del programma di segregazione deriva dalla Convenzione e il ricorrere della causa concreta emerge dalla non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, allora non possono esservi altri limiti alla scelta dell'operatore di ricorrere alla costituzione di un *trust*, indipendentemente dal fatto che si rinvenga o meno una utilità aggiuntiva rispetto agli altri strumenti tradizionali del nostro sistema.

3. Il “modello *trust*” ed i suoi diversi sistemi di classificazione

Sotto il profilo classificatorio, gli operatori del diritto sono innanzitutto soliti distinguere tra il *trust* cd. “liberale”, finalizzato ad esigenze personali o familiari del disponente, ed il *trust* cd. commerciale, vale a dire il *trust* utilizzabile per risolvere problematiche imprenditoriali.

Nell'ambito di questa macro-distinzione, sono poi venute ad affermarsi, nell'ambito della prassi negoziale, ulteriori sotto-tipologie di *trust*, ciascuna con le sue diverse peculiarità e problematiche, cui hanno fatto seguito ulteriori e molteplici forme di sotto-classificazione.



Il panorama classificatorio del *trust*, pertanto, risulta oggi particolarmente articolato. Si passa, infatti, dai cd. “*trusts di scopo*” - tra i quali, ad esempio, i *charitable trusts* -; alla distinzione tra “*fixed trusts*” e *trusts* cd. “discrezionali”, la cui distinzione poggia sul fatto se i beneficiari siano stati individuati dal disponente piuttosto che rimessi alla decisione unilaterale del *trustee* (o del *protector*); ai cd. “*trusts protettivi*”; e così via, sino alle più recenti tipologie di *trust* quali, come noto, il “*trust liquidatorio*”, figura indubbiamente molto discussa, nonché le diverse ipotesi di *trust* “testamentario”, ossia quelle particolari modalità negoziali volte a costituire, mediante una disposizione dell'atto di ultima volontà, un vincolo di destinazione a tempo, aventi a riferimento uno specifico complesso di beni, conformati ed ordinati nell'unità della funzionalità destinataria a favore di alcuni beneficiari.

Tuttavia, date le imprescindibili ragioni di sintesi che questa sede ci impone, nelle pagine che seguono, riservandoci possibilmente a breve un più dettagliato approfondimento anche sulle restanti tipologie segregative, indiscutibilmente di altrettanto interesse, qui di seguito concentreremo l'attenzione su quella che appare indubbiamente oggi la più “moderna” tipologia di *trust* resa possibile dal nostro legislatore con la L. n. 112 del 22.06.2016, altrimenti nota come Legge sul “Dopo di noi”.

4. La legge sul “dopo di noi”: nuove possibili frontiere del *trust* in Italia

Orientata verso l'assistenza, la cura e la protezione del disabile grave, la L. n. 112/2016 promuove, attraverso la predisposizione di un regime fiscale di favore, la stipulazione di *trust*, di vincoli di destinazione ex art. 2645 *ter* e di fondi speciali composti da beni sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati con contratti di affidamento fiduciario. Nonostante la matrice fiscale del provvedimento normativo, molteplici sono gli spunti di riflessione che la nuova norma pone all'interprete sul piano più prettamente privatistico.

In primo luogo, il fatto che la L. 112/2016 abbia provveduto a cristallizzare nella legge, una volta per tutte, alcuni specifici istituti di articolazione patrimoniale, tra i quali, per l'appunto, il *trust*, parrebbe dissipare definitivamente ogni dubbio in ordine alla possibilità di configurare tali istituti all'interno del nostro ordinamento. In altre parole, molti interpreti ritengono oggi che il



diretto ed univoco riconoscimento del *trust* in Italia si fonderebbe non più tanto sulla Convenzione de l'Aja e sulla sua relativa legge di recepimento, bensì direttamente nella Legge 112/2016, che sarebbe intervenuta a legittimare la predisposizione diversi istituti, tra cui appunto il *trust*, privi fino ad oggi di un diretto riconoscimento interno.

La L. n. 112 del 2016, dunque, comunemente conosciuta come “dopo di noi”, dispone misure atte ad agevolare l'assistenza, la cura e la protezione dei soggetti affetti da disabilità grave, come definita dall'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, in considerazione del venir meno, o comunque della mancanza, di un adeguato sostegno genitoriale e/o familiare. Nonostante la comune denominazione, dunque, come correttamente osservato, non sono solamente contemplati istituti di aiuto ai disabili per un "dopo di noi", ma anche per un "durante noi", nell'ipotesi in cui divenga impossibile o difficoltosa l'assistenza genitoriale e/o familiare verso gli stessi. Si tratta essenzialmente di una legge di *welfare*, cristallizzata in un modello di integrazione tra il piano pubblico e privato, dove gli strumenti di articolazione patrimoniale - *trust*, vincoli di destinazione ex art. 2645 *ter* e fondi speciali "*composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratti di affidamento fiduciario*" - in concorso con altri strumenti (polizze assicurative), integrano l'intervento pubblico.

La legge si dimostra improntata sul principio di solidarietà di cui agli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione; essa, infatti, qualifica, ex art. 1, l'interesse del disabile grave come superiore, orientando gli strumenti privatistici richiamati verso il perseguimento di importanti finalità pubbliche, in un sistema governato da una logica di sussidiarietà orizzontale (art. 118, ultimo comma, Cost.). La legge pone, dunque, in essere un modello di destinazione solidale idoneo ad incidere su rilevanti profili della dignità umana, essendo volta ad un generale miglioramento della situazione di vita del disabile grave.

Sul versante civilistico, da rilevare è indubbiamente l'art. 6 della L. n. 112/2016, che oltre a prevedere, tra i vari strumenti, anche l'istituzione di *trust* e/o di fondi speciali per la cura e protezione del disabile grave, connette a tali istituti l'esenzione da imposte sulle successioni e donazioni all'atto della separazione patrimoniale, oltre che l'applicazione delle imposte ipocatastali e di registro in misura fissa, l'esenzione da imposta di bollo, una maggiore



detraibilità delle erogazioni liberali effettuate dai privati, nonché importanti agevolazioni IMU condizionate all'autonomia dei comuni.

Scopo della legge è quindi quello di promuovere la stipulazione di diversi strumenti di articolazione patrimoniale - tra cui, per l'appunto, il trust - mediante la predisposizione di un regime fiscale di favore. Tuttavia, come osservato da alcuni, gli strumenti di articolazione patrimoniale previsti dall'art. 6 della normativa, per come formulati, parrebbero essere connotati da un intrinseco carattere espansivo rispetto al perimetro della materia disciplinata dalla legge: in altri termini, non è da escludere che tali strumenti possano anche essere utilizzati - pur senza agevolazioni fiscali - anche in favore di persone affette da disabilità non così grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.

Allo stesso modo, il requisito della forma dell'atto pubblico, così come degli elementi da indicarsi *ex lege* nell'atto istitutivo del *trust* (finalità, soggetti coinvolti e rispettivi ruoli, bisogni specifici dell'inabile e attività necessarie per i medesimi, obblighi dei soggetti coinvolti, beni, figura del guardiano, durata e destinazione del patrimonio residuo), parrebbero necessari solo ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali, non invece all'impiego di per sé dello strumento per finalità eventualmente anche simili a quelle indicate dalla norma. Questo, di conseguenza, sta portando molti interpreti a ritenere che tali strumenti ben potrebbero essere utilizzati in futuro anche all'infuori dei requisiti di forma e di sostanza predisposti dalla "Dopo di noi"; come osservato, se la cura del disabile rappresenta l'obiettivo finale della legge, l'autonomia negoziale, al tempo stesso, in una logica di prassi in continuo divenire, dovrebbe potersi considerare non condizionata solo ed esclusivamente agli specifici schemi negoziali previsti dalla legge, ma anche legittimata alla configurazione di schemi e strutture differenti, pur se nel perimetro della meritevolezza degli interessi perseguiti. Allo stesso modo, sempre per i fini che qui ci interessa sottolineare al fine di vedere quali possibili sviluppi futuri potrebbe avere il *trust*, nelle sue diverse forme, all'interno del nostro ordinamento, vale la pena di osservare come diversi interpreti, soffermandosi sulla formulazione definitivamente approvata dell'art. 6 della L. 112/2016, ritengano oggi che la norma, nel richiamarsi alla nozione di *trust* in maniera ampia e "generalizzata", prospetterebbe in realtà l'ammissibilità diretta, nel nostro ordinamento, anche dei cd. *trust* auto-dichiarati, ossia di quei *trust* in cui la persona del



disponente coincide con il *trustee*, si tratta di una figura invero molto dibattuta, nonché ritenuta ancora oggi, almeno dall'opinione prevalente, ancora tendenzialmente inammissibile.

Sia mai, però, che in un futuro nemmeno troppo remoto, la corretta interpretazione della L. 112/2016 possa portare ad un pieno riconoscimento anche del *trust* auto-dichiarato, pur nel rispetto, come evidente, dei parametri di legittimità e liceità degli interessi perseguiti.

Ciò che è certo, in ogni caso, è che ciò su cui la normativa implicitamente pone l'accento è la dissociazione, almeno dal punto di vista tecnico, tra effetto di destinazione ed effetto traslativo; pertanto, se, come rilevato da alcuni, l'obiettivo del legislatore della L. 112/2016 deve ritenersi quello di consentire indirettamente l'ingresso, nel nostro ordinamento, anche del *trust* cd. auto-dichiarato, questo vorrebbe dire legittimare la funzione destinataria dell'istituto anche a prescindere dall'effettivo trasferimento al *trustee* quale soggetto necessariamente terzo della proprietà dei beni oggetto di destinazione. Del resto, se come osservato *“la specificità dell'ufficio gestorio ricoperto da chi amministra beni destinati nell'interesse altrui è costituita dal fatto che detti beni, diversamente da altre ipotesi codicistiche di amministrazione nell'interesse altrui, gli devono essere “intestati, segnando quindi attraverso il concetto di “intestazione”, il distacco e la differenziazione tra chi è titolare di una proprietà “piena” (nel senso fatto proprio dall'art. 832 c.c.) e chi è invece titolare di una proprietà “destinata” ad altri (cioè caratterizzata da una specifica funzione e destinazione)”*, focalizzare l'attenzione sulla nozione di “intestazione”, consentendo indirettamente l'accesso, nel nostro ordinamento, ad un nuovo modo di intendere il diritto di proprietà, potrebbe forse portare in futuro a ritenere quasi “superfluo”, nella fattispecie del *trust*, l'aspetto traslativo dell'istituto, ponendo invece l'accento, questo sì, sempre, sulla segregazione del patrimonio finalizzata alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela.

Come visto, dunque, il panorama che caratterizza oggi il *trust* in Italia è indubbiamente in significativa espansione, e questo non soltanto sul piano della prassi negoziale, ma anche per la sempre più crescente attenzione riconosciuta al *trust* direttamente dal legislatore. Parrebbe infatti - e la L. 112/2016 ne fornisce compiuta evidenza - che sia proprio quest'ultimo a voler



progressivamente abbattere gli alti muri di diffidenza che per lungo tempo lo hanno portato a considerare il *trust* come un soggetto “alieno”, in favore degli indiscutibili vantaggi che lo strumento consente al contrario di conseguire.

Sia mai, dunque, che in un prossimo futuro, oltre ad una sempre maggiore applicazione del *trust* nell’ambito della prassi negoziale - pur nel rispetto, si intende, dei limiti sopra richiamati, che mano a mano prenderanno più forma a seconda dei futuri apporti interpretativi di giurisprudenza e dottrina - non sia lo stesso legislatore a decidere di dare ufficialmente ingresso all’istituto con l’emanazione di una disciplina interna sul *trust* definitivamente organica, sistematica ed unitaria.

Sembrerebbe infatti questo, a chi scrive, un passaggio pressoché obbligato.

Benedetta Minotti

Senior Associate

Team Civile

b.minotti@lascalaw.com

